COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA
Provincia di SIENA
Ufficio Tributi
Via Roma, 87
53014 Monteroni d'Arbia (SI)

Spett.li
Titolari e gestori delle strutture ricettive e locazioni turistiche
in indirizzo

Oggetto: dichiarazione annuale dell'imposta di soggiorno e modifiche al Regolamento comunale. Comunicazione informativa.

Obbligatorietà della dichiarazione annuale dell'imposta in modalità telematica

Si comunica che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 180 comma 3 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, sono state introdotte importanti novità per la disciplina dell'imposta di soggiorno.
L'articolo 180 ha modificato le scadenze e le modalità di presentazione della dichiarazione dell'imposta, che deve essere presentata unicamente **entro il 30 giugno dell'anno successivo** con riferimento a tutte le somme dovute per l'anno precedente, esclusivamente in via telematica e utilizzando il ***modello*** recentemente approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 aprile 2022, con il quale sono state illustrate anche le relative ***istruzioni***. Nell'art. 1 del decreto, infatti, si dispone che la dichiarazione deve essere presentata, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
Una norma specifica è stata, poi, prevista per la dichiarazione relativa agli anni d'imposta 2020 e 2021, che devono essere presentate entro il 30 giugno 2022.

Ulteriori precisazioni contenute in un comunicato del Ministero del 31.05.2022 riguardano le modalità tecniche da seguire per la trasmissione dei modelli; tale operazione può essere svolta utilizzando i canali telematici (Entratel/Fisconline) che l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili su richiesta del Dipartimento delle Finanze, anche avvalendosi del servizio di supporto di CAF, commercialisti etc...
Una novità importante riguarda, inoltre, il servizio del Dipartimento che consente agli utenti di predisporre e inviare interattivamente la dichiarazione relativa agli anni di imposta 2020 e 2021: dal 7 giugno 2022, infatti, è stata pubblicata nell'area riservata dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate l'apposita funzione che consente agli utenti di predisporre e inviare interattivamente la dichiarazione relativa agli anni di imposta 2020 e 2021 (Accesso → Servizi

→ Dichiarazioni).

La modalità consente, al momento, di semplificare l'invio della dichiarazione obbligatoria per i soggetti tenuti alla compilazione (strutture alberghiere, extralberghiere, locazioni turistiche, *etc ...*).

Per informazioni e assistenza alla compilazione e trasmissione è possibile contattare il call center dell'Agenzia delle Entrate al numero telefonico 800 90 96 96 (da telefono fisso).

Si precisa che la presentazione della dichiarazione è obbligatoria anche da parte delle strutture che hanno cessato la propria attività nel corso degli anni ma che risultavano in attività nell'anno 2020 e/o 2021; la dichiarazione è obbligatoria, inoltre, anche in caso di assenza di pernottamenti e/o ospiti nella struttura per l'anno di riferimento.

È stato, inoltre, stabilito il seguente sistema sanzionatorio: in caso di omessa o infedele dichiarazione dovrà essere applicata una sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto, mentre in caso di ritardato o parziale versamento saranno applicate le sanzioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 471/1997, cioè la sanzione del 30% dell'importo non versato, con possibilità di utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso.

Modifiche al Regolamento comunale

Al fine di adeguare il proprio Regolamento per la disciplina e l'applicazione dell'imposta di soggiorno ai contenuti della normativa sopra richiamata e alle altre disposizioni di legge, nonché per introdurre misure di semplificazione per la gestione dell'imposta da parte del personale delle strutture e degli uffici comunali interessati, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30.05.2022 sono state approvate delle modifiche al previgente Regolamento.

RESPONSABILE DEL'IMPOSTA - Innanzitutto, è previsto che al gestore della struttura ricettiva spetti la nuova qualifica di *"Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi"*; tale modifica rende il gestore direttamente responsabile del versamento al Comune delle somme dovute a titolo di imposta di soggiorno, indipendentemente dal fatto che l'ospite provveda o meno al pagamento, e non è più classificato come "agente contabile", facendo venir meno gli adempimenti previsti negli scorsi anni (conto di gestione - Modello 21).
Il fatto di essere qualificati come responsabili di imposta determina in ogni caso che all'omesso, ritardato o parziale riversamento dell'imposta di soggiorno si applichi una sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, oltre alle altre sanzioni previste.

COMUNICAZIONE PERIODICA (TRIMESTRALE) – Oltre alla "Dichiarazione Annuale" cumulativa, riepilogativa dei pernottamenti e dei versamenti effettuati nell'anno precedente, prevista ai sensi dell'art. 4 comma 1-ter del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23, i gestori hanno l'obbligo di

comunicare entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre di riferimento (16 aprile – 16 luglio – 16 ottobre – 16 gennaio) il numero di coloro che hanno pernottato nel suddetto trimestre nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili ed esenti – unitamente alla tipologia di esenzione – e l'importo complessivo dell'imposta dovuta e versata. **La comunicazione potrà avvenire esclusivamente mediante l'apposita piattaforma telematica (Unicom)** messa a disposizione dal Comune e fornita dalla Soc. Connectis Srl; il servizio sarà riservato all'**accesso SPID**.

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA – I gestori delle strutture dovranno provvedere alla riscossione dell'imposta dietro rilascio di apposta quietanza e al suo successivo e integrale riversamento al Comune di Monteroni d'Arbia **entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre** dell'anno a cui si riferisce l'assolvimento e, precisamente, con le seguenti scadenze:
• entro il 16 di aprile per le riscossioni relative al primo trimestre;
• entro il 16 di luglio per le riscossioni relative al secondo trimestre;
• entro il 16 di ottobre per le riscossioni relative al terzo trimestre;
• entro il 16 di gennaio dell'anno successivo per le riscossioni relative al quarto trimestre;
Il versamento, al momento, potrà avvenire esclusivamente con una delle seguenti modalità:
- sistema dei pagamenti **PagoPA**;
- **modello F24**.

Entrambe le modalità di pagamento sono integrate direttamente all'apparato software "Unicom" già in uso.

Si prega, infine, di porre la massima attenzione e di voler tenere nella massima considerazione gli artt. 9 e 10 del Regolamento, come da ultimo aggiornati, relativi al **sistema sanzionatorio**, all'**attività di accertatamento** e **riscossione coattiva** dell'entrata a fronte dei mancati adempimenti agli obblighi previsti.

Si allega, a tal fine, il testo del nuovo *"Regolamento per la disciplina e l'applicazione dell'imposta di soggiorno"*, in vigore dal **1° Agosto 2022**.

Si ringrazia per la cortese attenzione e collaborazione.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Funzionario Responsabile
Avvocato Luigi Frallicciardi

[*] *Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*